

# **AUTENTICA IN COMUNE DEGLI ATTI E DELLE DICHIARAZIONI DI ALIENAZIONE E DI COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI DI GARANZIA RELATIVI A BENI MOBILI REGISTRATI**

(Art. 7 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 - n. 248)

Una delle novità introdotte dal recente Decreto Bersani è stata l'ampliamento delle possibilità di autentica della sottoscrizione degli atti relativi alla vendita di beni mobili registrati e cioè di auto, autocarri, motocicli, camper, rimorchi ecc.. (Attenzione **NON è applicabile** a ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, ecc. in quanto beni non registrati).

Mentre prima ci si poteva rivolgere esclusivamente al Notaio, dal 4 luglio 2006 è possibile autenticare la firma su tali atti anche presso gli uffici comunali e presso gli S.T.A. - Sportelli Telematici dell'Automobilista, attivi presso le delegazioni ACI e le agenzie di consulenza automobilistica che li abbiano istituiti ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 358/2000.

Nel COMUNE DI MEZZANA la competenza ad eseguire le autentiche di questo tipo è stata affidata al segretario comunale e all'addetto dell'Ufficio Anagrafe durante il normale orario di sportello.

## **COME FARE PER AUTENTICARE LA FIRMA PRESSO IL COMUNE DI MEZZANA**

L'interessato deve sottoscrivere la dichiarazione di vendita direttamente davanti al funzionario comunale, il quale, dopo averne verificato l'identità, autentica la firma.

### **PER CHI HA IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

La dichiarazione sarà autenticata utilizzando il riquadro T del certificato di proprietà, un tempo riservato esclusivamente al notaio. Il riquadro T dovrà essere interamente compilato dagli interessati indicando tutti i dati richiesti dal modello, compreso il numero del certificato di proprietà, i dati dell'acquirente ed il prezzo di vendita. Si consiglia anche l'indicazione del Codice Fiscale.

### **PER CHI HA IL FOGLIO COMPLEMENTARE DEL VEICOLO**

Deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale, oltre alla dichiarazione di vendita, dovranno essere indicati i dati del venditore, dell'acquirente, il prezzo, i dati del veicolo ecc.. Anche in questo caso deve essere autenticata la firma di chi vende il veicolo. L'ufficio anagrafe dispone della modulistica da poter utilizzare come traccia per la scrittura privata.

### **PER CHI HA EREDITATO UN VEICOLO**

In questo caso deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l'intestazione ai medesimi del veicolo. Dovranno essere autenticate le firme di tutti gli eredi. L'ufficio anagrafe dispone della modulistica da poter utilizzare come traccia per la dichiarazione.

### **I COSTI DELL'AUTENTICA**

Occorre una marca da bollo ordinaria da € 14,62 più € 0,52 per diritti di segreteria, anche nel caso di più firme sullo stesso atto.

### **COMUNIONE DEI BENI**

Se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi **dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita**, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà. E' necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario al momento dell'autentica.

### **BENI APPARTENENTI A SOCIETÀ**

Nel caso il bene oggetto della vendita sia intestato a società la dichiarazione dovrà essere firmata dal Legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma. Tale titolarità dovrà essere dimostrata al momento della richiesta di autentica esibendo una visura camerale oppure dichiarata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

### **PROCURA A VENDERE**

Coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi tale facoltà.

### **NOTA IMPORTANTE**

ATTENZIONE: il comune è competente ad eseguire esclusivamente l'autentica di firma e non le altre operazioni relative al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Ciò significa che è in ogni caso necessario rivolgersi direttamente al P.R.A., oppure ad un ufficio Acì o ad agenzie di pratiche auto **entro 60 giorni** per la trascrizione dell'atto e tutte le altre necessità, quali il pagamento delle tasse e diritti relativi. Sono infatti rimaste in vigore tutte le altre norme che prevedono diritti e tasse sul passaggio di proprietà, oltre ai compensi per gli uffici che eseguono le operazioni necessarie diverse dall'autentica dell'atto.